Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 6 settembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947, n. 834.

Modificazioni alla legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, è sostituito dal seguente:

« Alla carriera diplomatico-consolare si accede mediante esame di concorso, a cui si può essere ammessi con la prova del possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana col godimento dei diritti politici;

b) età non minore di ventun anni nè maggiore di trenta, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

c) regolare condotta civile e morale;

d) sana e robusta costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche a meno che queste derivino da ragioni di guerra, nel qual caso occorre che non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il concorrente aspira;

e) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio conseguita presso un Ateneo della Repubblica, ovvero titoli i quali in base alle disposizioni legislative vigenti siano considerati equipollenti alle lauree suddette ».

Art. 2.

Ad uno e non più di uno dei concorsi banditi entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere ammessi anche coloro che hanno partecipato a due concorsi anteriori, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 3.

Ai concorsi banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto sono ammessi anche coloro che, in luogo di uno dei titoli di cui alla lettera *e*) dell'art. 1 del presente decreto, siano in possesso della laurea in scienze coloniali, rilasciata dall'Istituto superiore orientale di Napoli.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto e con esso incompatibili.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947, n. 835.

Modificazioni al regolamento degli esami di concorso per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862;
Visto il regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256;
Visto il regio decreto 22 aprile 1932, n. 608, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1932, n. 608, è sostituito dal seguente:

« Gli esami consistono in sei prove scritte e una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) storia moderna e contemporanea (dai Trattati di Westfalia);

b) economia politica;

c) diritto internazionale, pubblico e privato;

d) diritto privato;

e) due lingue estere, scelte fra le seguenti: francese, inglese, russo, spagnolo e tedesco.

Qualora la scelta di una lingua cada sul francese, l'altra lingua non può essere lo spagnolo.

La prova orale verte sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e inoltre sulle seguenti:

a) diritto costituzionale ed amministrativo italiano e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati;

b) elementi di scienza delle finanze e di statistica;

c) geografia economica ».

Art. 2.

L'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1932, n. 608, è sostituito dal seguente:

« I candidati hanno quattro ore di tempo per svolgere i temi di lingue e otto per gli altri.

Le prove scritte di lingue estere consistono in una traduzione dall'italiano senza l'uso del vocabolario.

In aggiunta alle lingue prescelte il concorrente può chiedere di essere sottoposto alla prova scritta e orale anche per le altre lingue di cui all'articolo precedente, nonchè ad una prova orale di lingue non comprese fra quelle di cui all'articolo anzidetto.

La prova orale dura complessivamente non meno di un'ora ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 del regio decreto 22 aprile 1932, n. 608, è sostituito dal seguente:

« La commissione giudicatrice sarà composta di un presidente e di sette membri, dei quali almeno uno magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado non inferiore al quinto, almeno un professore

titolare di università e non più di tre funzionari dell'Amministrazione degli affari esteri, appartenenti alla carriera diplomatico-consolare ».

Art. 4.

La prova scritta di diritto privato di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 del presente decreto, sarà richiesta soltanto nei concorsi banditi dopo il 1° gennaio 1949.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 9. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria « San Sebastiano », di Mistretta (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1945, con il quale il sig. dott. Filippo Lo Turco venne nominato liquidatore della Cassa agraria « San Sebastiano » di Mistretta (Messina);

Considerato che il dott. Lo Turco ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Il sig. geometra Salvatore Grimaldi fu Luigi è nominato liquidatore della Cassa agraria « San Sebastiano » di Mistretta (Messina) ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3679)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1947.

Norme per l'importazione delle patate da semina per la campagna 1947-48.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927, n. 73) concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da seme allo scopo di rinnovare la semente;

Decreta:

Art. 1.

A parziale deroga del divieto di importazione di patate sancito dall'art. 8, lett. *e*, del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, è consentita in via eccezionale, per la campagna 1947-48, e sotto la osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite di q.li 600.000, da adibirsi esclusivamente ad uso di semina.

Il quantitativo di 600.000 quintali indicato al comma precedente è comprensivo della quota di patate da destinare eventualmente alle coltivazioni per uso di fecoleria.

L'importazione è subordinata alle autorizzazioni del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Le patate da seme, da importarsi ai sensi del precedente articolo, debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso che abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza, e corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Il prodotto deve appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « originale » o equivalente, oppure alle due classifiche immediatamente successive.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone i controlli relativi ad accertamenti dello stato fitosanitario, del grado di purezza e dei requisiti genetico-colturali del prodotto da importare.

Questi si effettuano con sopraluoghi alle colture di origine e con ispezioni alle dogane ai fini dell'ammis-

sione definitiva della merce in Italia nonchè con sopraluoghi alle coltivazioni.

Ai fini poi di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei suggelli in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione o manipolazione, si effettueranno sopraluoghi ai magazzini di sosta e di distribuzione del seme importato, nonchè visite all'atto delle spedizioni.

I compiti relativi agli accertamenti di cui al precedente comma vengono conferiti alla stazione di patologia vegetale di Roma, la quale, per le ispezioni alle dogane, si avvale dell'opera degli Osservatori di fitopatologia e del personale dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti organi le indicazioni del caso e di esibire i documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus) ovvero proveniente da località infeste dai seguenti parassiti: *Doryphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculella, Heterodera rostochiensin, Epitrix cucumeris*, od altri non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori per i gradi di selezione delle patate di cui all'art. 2.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Per ogni imballaggio è ammessa la tolleranza, del 3 % in peso, di tuberi comunque difettosi.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'art. 2 i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione nel territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica, il nome, nonchè la sede del produttore.

Le spedizioni debbono, inoltre, essere accompagnate dai certificati di origine e di sanità e dell'avvenuto controllo sulle colture, rilasciati dai componenti organi del Paese produttore, secondo i modelli allegati.

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli enti addetti al controllo di cui all'art. 3 provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subito sostituzioni o mescolamenti.

Art. 6.

In via del tutto eccezionale può essere consentita l'importazione di patate commerciali uso semina, purchè presentino i voluti requisiti della categoria in rapporto al loro impiego, ne sia specificata, in accompagnamento della spedizione, la varietà e la provenienza, come pure ne risulti comprovata la immunità dai parassiti di cui all'art. 4. Le norme tecniche relative saranno all'uopo emanate dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 7.

Le associazioni, gli enti e le ditte importatrici sono tenute ad uniformarsi, per quanto si riferisce alla varietà ed ai marchi qualitativi, distribuzione e modalità e condizioni di vendita, alle disposizioni che saranno impartite in merito dal Ministero dell'agricoltura e foreste e dagli organi di controllo di cui all'art. 3. Ai fini suaccennati gli importatori sono tenuti a sottostare al prezzo di cessione dei tuberi da seme agli agricoltori che verrà stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 8.

La importazione non può protrarsi oltre il 15 aprile 1948 e lo sdoganamento deve avvenire attraverso le seguenti dogane: Como, Domodossola, Fortezza (Verona), Tarvisio, Genova, Savona, Livorno, Venezia, Napoli, Bari, Catania.

Art. 9.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1947

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per le finanze
PELLA

CERTIFICATO DI ORIGINE E DI SANITÀ
PER L'ESPORTAZIONE DI PATATE DA SEME IN ITALIA

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale dichiara:

1) che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da cancro, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da . . . . (1) e situato nel comune di . . . . provincia di . . . . ;

2) che le colture anzidette sono immuni dai seguenti parassiti: *Doryphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculel[illegible], Heterodera rostochiensis, Epitrix cucumeris*;

3) che entro un raggio di 200 chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate non è stata constatata la presenza di *Doryphora*, nè degli altri suddetti parassiti entro il raggio di almeno due chilometri;

4) che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5) che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale;

6) che le patate sono prive di terra.

Descrizione della spedizione.

Varietà delle patate . . . .
Classifica di riproduzione . . . .
Peso della spedizione . . . .
Specie dell'imballaggio . . . .

(1) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

Numero dei colli . . . .
Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste . . . . .
Numero del vagone . . . .
Nome e indirizzo del concessionario del permesso d'importazione . . . .
Nome e indirizzo del mittente . . . .

(Timbro).

Firma del delegato del Servizio fitopatologico.

CERTIFICATO DELL'AVVENUTO CONTROLLO TECNICO DELLE COLTURE DELLE PATATE DA SEMINA CHE SI ESPORTANO IN ITALIA

Il sottoscritto (1) . . . . certifica che le colture eseguite da (2) . . . . e situate nel comune di . . . . provincia di . . . . sono state sottoposte a rigorosa selezione e al controllo di questo Organo e che le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da *virus* (malattie di degenerazione).

(Timbro).

Data . . . .
Firma . . . .

(1) Qualità del funzionario e nome dell'istituto o ente tecnico riconosciuto dallo Stato di origine che controlla le colture delle patate.

(2) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

(3880)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1947.
Prezzi di vendita della canapa alle industrie nazionali per la campagna 1946-47.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, relativo alla disciplina del mercato della canapa;

Visto il regio decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1941, contenente norme per la disciplina della bacchetta verde di canapa e per il funzionamento dell'ammasso obbligatorio della canapa verde stigliata;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945, relativo ai prezzi di conferimento della canapa macerata e di quella in bacchetta verde di produzione 1945;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1946, relativo ai prezzi degli stigliati verdi di canapa di produzione 1945;

Tenuto conto degli accordi intervenuti tra le categorie interessate, in virtù dei quali le stesse hanno proposto che i prezzi della canapa macerata, da valere per la campagna 1946-47, siano fissati apportando sui corrispondenti prezzi di vendita della precedente gestione 1945-46:

un aumento del 90 % per il primo contingente di q.li 150.000 di canapa ceduto dagli ammassi durante il primo quadrimestre della gestione (1° ottobre 1946 - 31 gennaio 1947 per l'Italia centro-settentrionale, 1° settembre 1946 - 31 dicembre 1946 per l'Italia meridionale);

un aumento del 97 % per i successivi contingenti di canapa ceduti entro la corrente gestione di ammasso;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi, relativa alle determinazioni dei prezzi di cessione dagli ammassi dei prodotti canapicoli del raccolto 1946;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi di vendita dagli ammassi delle diverse qualità di canapa macerata, in bacchetta verde e dei relativi stigliati della campagna 1946-47;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di cessione dall'ammasso alle industrie nazionali, da valere per la campagna 1946-47, delle diverse qualità di canapa macerata, in bacchetta verde e dei relativi stigliati, per prodotto posto franco piede magazzino consortile, pagamento per contanti anticipato, sono stabiliti come segue:

GRUPPI DI MARCHE (o corpi)		Prezzi di vendita per q.le relativi al primo contingente di q.li 150.000, ceduto nel primo quadrimestre della gestione 1946-47	Prezzi di vendita per q.le relativi ai successivi contingenti, ceduti dopo il primo quadrimestre della gestione 1946-1947
Italia settentrionale:			
1° corpo	P.	19.570	20.290
2° corpo	S.	18.130	18.800
3° corpo	T.	16.120	16.710
4° corpo	Q.	14.670	15.210
secondo cordaggio (*prezzo medio*) corrispondente al valore della partita « medio andante »	SC.	14.390	14.920
Piemonte:			
canapa buona di prima . .		13.550	14.050
canapa media di prima . .		12.710	13.180
canapa andante		11.750	12.180
canapa inferiore		10.910	11.310
Italia centrale:			
canapa extra		17.450	18.090
canapa I		16.200	16.790
canapa II		14.730	15.280
canapa III		12.850	13.330
Italia meridionale:			
spago superiore chiaro paesano		21.420	22.210
terziato chiaro paesano . . .		19.510	20.230
terziato mezzocolore paesano		18.040	18.700
terziato scolorato paesano (prezzo medio)		15.880	16.470
terziato chiaro forestiero . .		18.640	19.330
terziato mezzocolore forestiero		17.200	17.830
terziato scolorato forestiero .		15.400	15.970

Bacchetta verde di canapa, sana, di qualsiasi provenienza, per prodotto posto franco presso i centri di raccolta degli stigliatori: L. 1045 al q.le.

Stigliati verde di canapa:

tiglio lungo buono in chioppa non spedonato (con non più del 5 % di canapulo): conferimento al q.le L. 10.910; vendita al q.le L. 12.000;

stracciato buono da bacchetta e da manone (con non più del 9 % di canapulo): conferimento al q.le L. 9100; vendita al q.le L. 10.000.

Art. 2.

Ai conferenti di partite di canapa macerata sarà corrisposto un prezzo non inferiore al 90 % dei corrispondenti prezzi di vendita.

Art. 3.

E' demandata al Consorzio nazionale canapa la compilazione del listino ufficiale dei prezzi di tutti quegli altri prodotti canapicoli non contemplati dal presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1947

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

(3879)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1947.
Variazione del tasso di sconto presso la Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvati con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1944;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

A decorrere dal 6 settembre 1947, la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è elevata dal 4 % al 5,50 %.

Resta fermo nella misura del 4,50 % l'interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1947

(3900) *Il Ministro*: DEL VECCHIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 29 del 2 settembre 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, con circolare n. 29 del 2 settembre 1947, ha stabilito come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sotto elencate:

96. — *Sapone avariato*, viene disposta la vendita a licitazione privata sulla base di L. 105 al kg.;
preventivando L. 5 come spese di gestione soggette a rendiconto.

97. — *Olio di piede di bue*, franco magazzino consegnatario, L. 720 al kg.;
delle quali L. 20 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 700 da versare al Fondo lire.

98. — *Grasso di lana*, franco magazzino consegnatario, L. 215 al kg.;
delle quali L. 15 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 200 da versare al Fondo lire.

99. — *Pece per agglomerazione*, franco magazzino consegnatario, L. 30.000 la tonn.;
delle quali L. 2500 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 27.500 da versare al Fondo lire.

100. — *Fusti vuoti alcool denaturato*, viene disposta la vendita a licitazione privata, prezzo base in monte L. 400 al fusto.

101. — *Prodotti assegnati alla Sepral di Napoli*:

a) cacao, franco magazzino consegnatario, L. 300 al kg.;
prezzo netto al Fondo lire;

b) cioccolato franco magazzino consegnatario, L. 2863 al kg.;
prezzo netto al Fondo lire;

c) formaggio, franco magazzino consegnatario, L. 158 al kg.;
prezzo netto al Fondo lire;

d) fagioli, franco magazzino consegnatario, L. 19 al kg.;
prezzo netto al Fondo lire.

102. — *Fertilizzanti*:

a) calciocianamide, su mezzo di trasporto dell'agricoltore, franco magazzini Consorzi agrari o dei loro agenti in provincia, peso netto di merce per qualsiasi quantitativo venduto, imballaggio gratuito, L. 6000 al q.le;
delle quali L. 1080 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 4920 da versare al Fondo lire;

b) nitrato di soda cileno, su mezzo di trasporto dell'agricoltore, franco magazzini Consorzi agrari o dei loro agenti in provincia, peso netto di merce per qualsiasi quantitativo venduto, imballaggio compreso, L. 4500 al q.le;
delle quali L. 1670 compreso imballaggio, acquistato dal consegnatario, preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 2830 da versare al Fondo lire;

e) nitrato ammonico 33/35 %, su mezzo di trasporto dell'agricoltore, franco magazzini Consorzi agrari o dei loro agenti in provincia, peso netto di merce, per qualsiasi quantitativo venduto, imballaggio gratuito, L. 7000 al q.le;
delle quali L. 1330 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 5670 da versare al Fondo lire;

d) cloruro di potassio, su mezzo di trasporto dell'agricoltore, franco magazzini Consorzi agrari e dei loro agenti in provincia, peso netto di merce per qualsiasi quantitativo venduto, imballaggio gratuito, L. 4000 al q.le;
delle quali L. 1512 compreso imballaggio acquistato dal consegnatario, preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 2488 da versare al Fondo lire.

103. — *Jodio bisublimato*, franco magazzino consegnatario, imballaggio gratuito, L. 7800 al kg.;
delle quali L. 65 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 7735 da versare al Fondo lire.

104. — *Oppio*, franco magazzino consegnatario, L. 9000 al kg.;
delle quali L. 150 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 8850 da versare al Fondo lire.

Il prezzo dell'oppio viene stabilito con la riserva che i prezzi degli alcaloidi derivati saranno approvati dal Comitato interministeriale prezzi.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alle stesse possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(3897)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificato di rendita Cons. 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 421396, di annue L. 206,50, intestato a Sannasardo Vincenzo di Giuseppe, dom. a Villafrati (Palermo), esibito a questa Amministrazione per operazione ordinaria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 agosto 1947

(3844) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 25 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Dompè Maria Luisa fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 9 — Rendita: L. 1185.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 594 — Data: 28 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Fusaro Alfredo fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 3 — Rendita: L. 735.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 5 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione: Neosi Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 5.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 19 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Messina — Intestazione: Mazzone Giovanna di Gregorio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 24.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 23 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Fustoia Luigi fu Marco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10852 — Data: 2 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Callegari Augusto fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 1 — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 28 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Giuliani Emilio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 1 — Capitale: L. 3600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 632 — Data: 8 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Cottini Alessandro fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2106 — Data: 4 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Milano — Intestazione: Chiodoni Pietro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 9 — Rendita: L. 1928,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 327 — Data: 7 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Potenza — Intestazione: Biscaglia Carlo Alberto fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 896 — Data: 25 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Genova — Intestazione: Schiaffino Maria fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 1417,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 109 — Data: 27 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Buccino Vincenzo fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 66,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 18 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Belluno — Intestazione: Zadra Fausto fu Giosuè — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 827 — Data: 29 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Mitrione Antonio di Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Capitale L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1197 — Data: 7 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ric. — Intestazione: Iannetti Maria fu Celestino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 8 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Moschini Antinori Mercedes fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 59,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 273 — Data: 24 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 6 — Rendita L. 304,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 274 — Data: 24 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 277 — Data: 31 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 13 — Rendita: L. 3409.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 276 — Data: 31 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 388 — Data: 12 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: D'Amato Vittoria fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2450 — Data: 18 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Forina Alessandro fu Gioacchino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 156 — Data: 2 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Polesini Paolo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 193 — Data: 12 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione: Paradisi Geminiano fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 148 — Data: 13 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Cutili Salvatore e Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 3600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 169 — Data: 15 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Pacifico Roberto fu Bernardo — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 186 — Data: 15 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Bottacco Leopoldo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: B. Tesoro 4 %, al portatore 1 — Rendita: L. 4000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 255 — Data: 7 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: De Santis Guido fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: B. Tesoro 5 %, al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 agosto 1947

Il direttore generale: CONTI

(3840)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 403 — Data: 18 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Occhipinti Adele fu Pietro e Blanco Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro 5 % (1949), nominativi 1 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 26 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Lentini Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 9 — Rendita: L. 2250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 2 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: comune di Codognè — Titoli del Debito pubblico: Prestito Nazionale 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 1° ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Comune di Conegliano — Titoli del Debito pubblico: Prestito Nazionale 5 %, nominativi 2 — Capitale: L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data: 24 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Presidente dell'Ente comunale assistenza di Orsago — Titoli del Debito pubblico: Prestito Nazionale 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 103 — Data: 13 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: De Marco Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1123 — Data: 10 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Nuoro — Intestazione: Vacca Francesco fu Basilio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 4400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 1° agosto 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Credito Romagnolo, Forlì — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4724 — Data: 3 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Randazzo Pietro Mirto di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1902), nominativi 2 — Capitale: L. 19.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 23 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: D'Angelo Agostino fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3 50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 156 — Data: 21 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Cassa di Risparmio di San Miniato (Pisa) — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 63.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 945 — Data: 26 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Cirillo Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 574 — Data: 10 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Imperia — Intestazione: Daprelà Stefano fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 6 — Capitale: L. 14.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 198 — Data: 12 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Pecora Domenico di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 129,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 241 — Data: 25 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Naty Bruno fu Saverio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 126.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4674 — Data: 9 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Langione Giustina di Oreste — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 1934, al portatore 3 — Capitale: L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 — Data: 15 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Mangialardi Anna fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Redimibile, 1934, nominativi 1 — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 24 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Lazzaroni Attilio fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 52.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 30 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Buonomo Giovanna fu Emidio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 4200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 212 — Data: 6 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Forte Rosa fu Stefano in Benza — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 3 — Capitale L. 1350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 17 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Rimedio Gaetano fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro novennali 5 % (1950), al portatore 4 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 169 — Data: 9 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Cassa di Risparmio di La Spezia — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 4 — Rendita L. 135.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80-28673 — Data: 26 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Saleri Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni Venezie 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 664 — Data: 22 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Compagnone Paola fu Innocenzo in La Prova — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 4 — Capitale: L. 4600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 17 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Carmignani Irnaldo di Emilio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 584 — Data: 18 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: De Fabianis Carolina in Draghi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % (1950) — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 agosto 1947

Il direttore generale: CONTI

(3552)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). **Elenco n. 1.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	411901	D'Angelo Rosalia di Rosario in Verbena, vincolata per dote .	297,50
Id.	265217	Arcipretura del Capitolo cattedrale di Acerra (Napoli) . .	63 —
Cons. 3,50 % (1906)	126925 (solo nuda proprietà)	Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Ognibene in Napoli, con usufrutto a Scala Francesco di Agnello	157,50
B. T. N. 5 % (1949) Serie A	10568	De Wieil Luisa fu Giuseppe, dom. a Treviso, vincolata . .	Capitale nominale 5.500 —
P. R. 3,50 % (1934)	81094	Landi Demetrio fu Primo	10,50
Id.	325921	Come sopra	24,50
Id.	220249	« Fondazione Brescia », con sede in Brescia	2.520 —
Id.	432494	Fondazione « 6 Agosto 1916 » a favore di militari di truppa dell' 8º Reggimento fanteria in Milano	140 —
Id.	346541 (proprietà e usufrutto)	Pettini Elena, Giulia, Aurora fu Roberto, minori sotto la patria potestà della madre Cicirri Maria, vedova di Pettini Roberto, dom. a Roma, con usufrutto a quest'ultima . . .	189 —
Id.	346538	Pettini Elena fu Roberto, minore sotto la patria potestà della madre Cicirri Maria ved. di Pettini Roberto, dom. a Roma	182 —
Id.	346539	Pettini Giulia fu Roberto, ecc., some sopra	182 —
Id.	346540	Pettini Aurora fu Roberto, ecc., come sopra	182 —
Id.	311248	Aceto Vincenzo di Benedetto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Minturno (Caserta)	350 —
Id.	396433	Mosconi Carsino fu Viviano, minore sotto la patria potestà della madre Allegri Amelia fu Pietro ved. Mosconi, dom. a Voghera (Pavia)	1.750 —
Id.	115284	Simone Fortunata Cesira fu Giuseppe, moglie di Iacovelli Ettore, vincolata	679 —
Id.	527232 (sola proprietà)	Rodinò Riccardo di Giulio, con usufrutto a Sergio Nerina fu Diego moglie di Rodinò Giulio	402,50
Id.	527233 (sola proprietà)	Rodinò Giuseppina o Maria Giuseppa di Giulio, dom. in Napoli, con usufrutto come il precedente	402,50
Id.	259393	Epifani Michele fu Angelo, minore sotto la tutela di Epifani Vincenza fu Angelo, dom. in Ceglie Messapica (Lecce) .	360,50
Id.	526024	Casa del clero del Sacro Cuore di Gesù, in Salerno . . .	717,50
Id.	147091	Ristuccia Antonino fu Bernardino	1.750 —
Id.	438692 (solo nuda proprietà)	Signori Maria Santina di Luigi Antonio, moglie di Maiorana Giovanni, dom. a Brescia, con usufrutto a Frondoni Teresa fu Vincenzo	1.890 —
Id.	241049	Fondazione « Mario Faino », in Padova, vincolata . . .	73,50
Id.	391942	Fondazione « Mario Faino » presso il Comando del reggimento « Guide », con sede in Padova, vincolato	87,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	400210	Fondazione « Guide » a favore del Reggimento cavalleggeri « Guide », con sede in Padova, vincolata	248,50
Id.	403681	« Ratti generale Giuseppe », Fondazione in Torino	175 —
Id.	270437	Fondazione « 1° capitano Carrera Attilio - 1° capitano Lajolo di Cossano Carlo Emanuele - tenente Vigliani Carlo », in Torino	248,50
Rendita 5 %	113304	Guarino Ignazio di Michele, vincolato	25 —
Id.	158185	« Ratti generale Giuseppe », Fondazione in Torino	125 —
Id.	205349	Come sopra	70 —
Id.	173970 (solo usufrutto)	Martellotta Filomena, Gilda e Maria fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Ferro Nicoletta di Vincenzo, ved. di Martellotta Michele, dom. a S. Marco Argentano (Cosenza), con usufrutto a questa ultima	250 —
Id.	126338	Infante Filomena fu Nicola, moglie di Moro Giovanni, dom. ad Acerra (Napoli), vincolata per dote	295 —
Consol. 3,50 % (1906)	826035	Chiellini Bianca fu Lionello, minore sotto la tutela di Chiellini Enrico fu Ugo, dom. a Livorno	511 —
Id.	826036	Chiellini Paolo fu Lionello, minore sotto la tutela di Chiellini Enrico fu Ugo, dom. a Livorno	511 —
Id.	275002	Coppola Federico di Alessandro, dom. a Castellabate (Salerno), vincolata	189 —
Obbligazioni ferroviarie 3 %	30857	Gerardi Marina fu Filippo, dom. a Roma	30 —
Id.	30858	Come sopra	75 —
B. T. 5 % (1950) Serie 1ª	4773	Fondazione « Capitano Cesare Vaciago », con sede in Pinerolo (Torino)	Capitale nominale 5.000 —
Id. Serie 2ª	1160	Come sopra	40.000 —
Id. Serie 6ª	996	Come sopra	5.000 —
Id. Serie 30ª	516	Come sopra	40.000 —
Id. Serie 36ª	441	Come sopra	10.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 21 agosto 1947

Il direttore generale: CONTI

(3760)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 30 agosto 1947, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo il rag. Villa Emilio.

(3875)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Riattivazione di servizio telegrafico pubblico

Con decorrenza 18 luglio 1947, è stato riattivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Villanova Strisaili, provincia di Cagliari.

(3877)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Annone (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Annone (Asti), della estensione di ettari 735, delimitata da una linea di confine così tracciata:

strada provinciale Asti-Alessandria, dall'incrocio della strada Valmerlana fino all'incrocio della strada comunale Poggio; strada comunale Poggio fino alla strada Borgata Gerba e Alberone; strada Alberone Crocetta; strada Crocetta, passando per cascina Rive fino alla carreggiabile per Valle Fontana; aperta campagna fino alla cascina Bassanini e rio Valata all'altezza della cascina Ronco; strada Valmerlana fino all'incrocio con la strada provinciale Asti-Alessandria.

(3827)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Agliano e Castelnuovo Calcea (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Agliano e Castelnuovo Calcea (Asti), della estensione di ettari 500 circa, delimitata da una linea di confine così tracciata:

strada per Agliano a partire dalla provinciale Asti-Acqui (in frazione Dani) fino al paese, dove prende la strada comunale Agliano-Stazione FF. SS. fino alla regione Vialta, dove prende la strada che passa in frazione Doglianono e poi in frazione Camevale I raggiungersi alla strada stazione FF. SS.- Castelnuovo Calcea dove attraversa il paese per prendere la strada Castelnuovo-Mombercelli fino al bivio S. Rocco; segue la strada per S. Rocco che passa per la cascina Loverso e per il Cascinotto e giunge alla frazione S. Rocco; dalla frazione S Rocco scende al casello ferroviario n. 32 per mezzo della strada che passa per la cascina S. Giovanni e così giunge alla provincale Asti-Acqui che risale fino al bivio per Agliano.

(3828)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli a sedici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato, riservato ai reduci.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1936, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 554, sull'assunzione delle donne nei pubblici impieghi ed i successivi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898, e legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Vista la propria determinazione 24 ottobre 1946, numero 84148/10115;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sedici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato, di cui sette riservati, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Per partecipare al concorso occorre sapere leggere e scrivere.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono fare pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda in carta da bollo da L. 12, la quale dovrà essere scritta e sottoscritta di pugno dell'interessato, contenere l'indicazione della paternità e l'indirizzo, e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35;

Il limite di età è elevato:

a) a 44 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure promossi per merito di guerra;

b) a 40 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni delle guerre 1940-43 e di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età è inoltre aumentato:

c) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quella della lettera *d*) ed entrambe con quelle delle precedenti lettere, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle precedenti leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è osservata per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, e per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni stesse, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;
5) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da un medico militare, o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;
6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

Gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti richiesti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalidi ai fini dell'iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualità ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati per i quali non sia ancora intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per partecipare ai posti riservati a norma dell'art. 1 del presente decreto, saranno ammessi a concorrere a tali posti con riserva, purchè comprovino la presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica stessa;

7) stato di famiglia;
8) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
9) titolo degli studi compiuti ed ogni altro documento o titolo che gli interessati ritengano utile per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle competenti autorità ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. I celibi sono esonerati dal presentare il documento di cui al n. 7), ma debbono dichiarare nella istanza tale loro qualità.

Gli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato possono produrre soltanto i certificati di cui ai numeri 6) e 8), semprechè inoltrino la domanda per il tramite delle amministrazioni da cui dipendono, le quali vi uniranno copia dello stato matricolare dell'aspirante.

Gli impiegati non di ruolo che intendano avvalersi della esenzione dal limite massimo di età ai sensi dell'ultimo comma del precedente n. 1), dovranno produrre un certificato della Amministrazione dalla quale dipendono, attestante la qualità e la durata del servizio straordinario, gli estremi del provvedimento di assunzione e di conferma, nonchè le qualifiche riportate. Tale documento non è richiesto per gli avventizi in servizio presso l'Avvocatura dello Stato.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda; non sono ammessi richiami a quelli eventualmente prodotti ad altre amministrazioni.

Art. 3.

Le domande ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo la scadenza del termine di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati pel tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 4.

I candidati che risiedono nelle Colonie o all'estero e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare nel termine di cui all'art. 2 la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 5.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto dell'avvocato generale dello Stato, sarà composta:
di un vice avvocato dello Stato, presidente;
di due sostituti avvocati dello Stato, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un archivista capo o un primo archivista.

Art. 7.

La Commissione formerà la graduatoria di merito degli aspiranti, in base ai titoli presentati. A parità di merito troveranno applicazione, in ordine successivo, i criteri preferenziali stabiliti:
1) dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni, eccettuato l'ultimo comma dell'art. 1;
2) dall'art. 43 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;
3) dall'anzianità di età.

Art. 8.

Su proposta dell'avvocato generale dello Stato si procederà con successivo decreto alla nomina ad inserviente in prova, entro il limite dei posti da assegnare, dei primi graduati, salva la riserva di cui all'art. 1.

Dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi coloro che risulteranno idonei conseguiranno la nomina in via definitiva.

Art. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 10 giugno 1947

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947
Registro Presidenza, n. 9, foglio n. 113. — MASSIMO

(3765)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli e per esami a posti di direttore e di preside nelle scuole di avviamento professionale, tecniche e negli istituti tecnici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi indicati nella seguente tabella per titoli ed esame a posti di direttore e di preside nelle scuole secondarie di avviamento professionale, nelle scuole tecniche e negli istituti tecnici:

Numero d'ordine	Scuole e Istituti (a)	Tipi o specializzazioni e Sedi (b)	Laurea prescritta per l'ammissione al concorso (per le scuole e gli istituti agrari ed industriali) (c)
1	Scuole secondarie di avviamento professionale, con l'obbligo dell'insegnamento	a) *di tipo commerciale*: Avellino Castel Fiorentino Chioggia Genova « Bixio » Livorno « Micali » Lodi Patti Trani b) *di tipo industriale femminile*: Forio d'Ischia Genova « Barrili » Genova-Struppa Milano « Manara » Milano « Mauri » Taranto « Colombo » Venezia-S. Samuele Vicenza	
2	Scuole tecniche agrarie, con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie tecniche	Trecenta (Rovigo)	Laurea in scienze agrarie Laurea in scienze forestali Laurea in fisica Laurea in scienze Laurea in scienze naturali e fisiche Laurea in scienze naturali Laurea in scienze biologiche
3	Scuole tecniche industriali, con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie tecniche	a) *per meccanici*: Alatri Atri Carrara Domodossola Matera Morbegno Tirano	Laurea in ingegneria
		b) *per meccanici e falegnami ebanisti*: Asiago Cividale del Friuli Cormons	Laurea in ingegneria Laurea in architettura Diploma di architetto civile
		c) *per meccanici ed edili*: Lauria	Laurea in ingegneria Laurea in architettura
		d) *per meccanici falegnami ebanisti ed edili*: Gemona Maglie	Laurea in ingegneria Laurea in architettura Diploma di architetto civile
		e) *per minatori*: Agrigento Carbonia	Laurea in ingegneria
4	Scuole tecniche commerciali, con l'obbligo dello insegnamento	Adria Arezzo Belluno Benevento Brindisi Cagliari Campobasso Cosenza Crema Cuneo Empoli Faenza Foggia Foligno Forlì Frosinone Lanciano Marsala	

Numero d'ordine	Scuole e Istituti (a)	Tipi o specializzazioni e Sedi (b)	Laurea prescritta per l'ammissione al concorso (per le scuole e gli istituti agrari ed industriali) (c)
		Merano Modena Molfetta Montevarchi Mosso S. Maria Novi Ligure Perugia Pisa Pistoia Porto Empedocle Prato Ravenna Reggio Emilia Saluzzo Siena Sondrio Taranto Terracina	
5	Istituti tecnici agrari, con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie tecniche	a) *a corso ordinario*: Caltanissetta Catania Cerignola Cosenza Messina-S. Placido Calonerò Todi	Laurea in scienze agrarie Laurea in scienze naturali Laurea in scienze naturali e fisiche Laurea in geografia Laurea in scienze biologiche Laurea in scienze geologiche Laurea in chimica Laurea in chimica e farmacia Laurea in chimica industriale Laurea in chimica tecnica Laurea in ingegneria chimica Laurea in scienze forestali Laurea in zooiatria Laurea in medicina veterinaria Laurea in ingegneria
6	Istituti tecnici industriali	a) *per meccanici ed elettricisti*: Padova	Laurea in fisica Laurea in ingegneria Laurea in matematica e fisica
7	Istituti tecnici commerciali	a) *mercantili*: Bra Feltre b) *amministrativi*: Lovere Osimo Stradella c) *commerciali e per geometri*: Assisi Ferrara La Spezia Legnano Macerata Mantova Modena Novara Pescara Rovigo	
8	Scuole di magistero professionale per la donna	Aquila Cosenza Firenze Forlì Macerata Mantova Milano Padova Siena Taranto	

Art. 2.

Sono ammessi al concorso per posti di direttore nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale:

a) gli insegnanti di ruolo nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale;

b) gli insegnanti di ruolo nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario, industriale e marinaro, di materie comuni, ai sensi dei programmi d'insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, a tutti i tipi di scuole di avviamento professionale.

Art. 3.

Sono ammesse al concorso a posti di direttrice nelle scuole di avviamento professionale di tipo industriale femminile le insegnanti di ruolo nelle scuole di tale tipo.

Art. 4.

Sono ammessi al concorso a posti di direttore nelle scuole tecniche a indirizzo agrario, i professori di ruolo di materie tecniche nelle stesse scuole che siano provvisti di una delle lauree indicate alla colonna *c*) del n. 2 della tabella di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Sono ammessi ai concorsi a posti di direttore nelle scuole tecniche a indirizzo industriale i professori di ruolo di materie tecniche nelle scuole stesse che siano provvisti di una delle lauree tecniche indicate, per ciascuna specializzazione, alla colonna *c*) del n. 3 della tabella di cui al precedente art. 1.

Art. 6.

Sono ammessi al concorso a posti di direttore nelle scuole tecniche a indirizzo commerciale:

a) i professori di ruolo delle scuole tecniche a indirizzo commerciale;

b) i professori di ruolo nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale i quali non siano provvisti di una delle lauree indicate alla colonna *c*) dei numeri 2 e 3 della tabella di cui al precedente art. 1;

c) i professori di ruolo di italiano storia e geografia, di scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali femminili i quali abbiano ottenuto la nomina in ruolo in seguito ai concorsi di cui alle classi I e IX della tabella *A* approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

Art. 7.

Sono ammessi ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici a indirizzo agrario:

a) i professori di ruolo di materie tecniche negli istituti tecnici agrari, i quali siano provvisti di una delle lauree tecniche indicate alla colonna *c*) del n. 5 della tabella di cui al precedente art. 1;

b) i direttori di scuole tecniche a indirizzo agrario e i direttori di scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario, i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come direttori e abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento di materie tecniche negli istituti tecnici agrari, a cui si acceda con le lauree indicate alla colonna *c*) del n. 5 della tabella di cui al precedente articolo 1 oppure, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, abbiano insegnato in tale tipo d'istituto.

Art. 8.

Sono ammessi ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici industriali:

a) i professori di ruolo di materie tecniche negli istituti tecnici industriali i quali siano provvisti di una delle lauree tecniche indicate per ciascun indirizzo specializzato, alla colonna *c*) del n. 6 della tabella di cui al precedente art. 1;

b) i direttori delle scuole tecniche a indirizzo industriale e i direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale, i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come direttori ed abbiano ottenuto l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento di materie tecniche negli istituti tecnici industriali a cui si acceda con una delle lauree indicate, per i diversi indirizzi specializzati, dalla colonna *c*) del n. 6 della tabella di cui al precedente art. 1, oppure, ai sensi della disposizione di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, abbiano insegnato in tale tipo di istituti;

c) i professori di ruolo di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici per geometri i quali abbiano ottenuto la nomina in seguito al concorso di cui alla classe XI della tabella *A* approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e limitatamente all'indirizzo specializzato per cui è ammesso il passaggio di cattedra se in possesso di uno dei titoli richiesti per ciascuno degli indirizzi specializzati.

Art. 9.

Sono ammessi al concorso a posti di preside negli istituti tecnici commerciali (ad indirizzo mercantile ed amministrativo) e per geometri:

a) i professori di ruolo negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

b) i professori di ruolo negli istituti tecnici agrari e industriali, i quali non siano provvisti di una delle lauree indicate alla colonna *c*) dei numeri 5 e 6 della tabella di cui all'art. 1 del presente decreto;

c) i professori di ruolo di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici industriali, i quali abbiano ottenuto la nomina in ruolo in seguito al concorso di cui alla classe XI della tabella *A* approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;

d) i professori di ruolo di lettere italiane, di storia e geografia, di diritto ed economia, di lingua e letteratura straniera, di matematica e disegno geometrico, di fisica, elementi di chimica e misure elettriche, negli istituti tecnici nautici.

Sono ammessi pure per tre dei posti messi a concorso, i direttori delle scuole tecniche a indirizzo commerciale, i direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale i quali abbiano, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680, almeno un quadriennio di anzianità come direttori ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nell'istituto tecnico commerciale, oppure, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 23 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, abbiano insegnato in questo tipo di istituti.

Art. 10.

Sono ammesse al concorso a posti di preside nelle scuole di magistero professionale per la donna:

a) le insegnanti di ruolo nelle scuole di magistero professionale per la donna provviste di laurea o di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di magistero;

b) le direttrici delle scuole professionali femminili e le direttrici delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale femminile, le quali abbiano almeno un quadriennio nel ruolo direttivo ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nelle scuole di magistero professionale per la donna oppure, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, abbiano insegnato in quest'ultimo tipo di scuole.

Art. 11.

I professori di ruolo, per essere ammessi ai concorsi indicati nei precedenti articoli, devono avere almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari effettivamente prestato nelle scuole.

E' esclusa qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Art. 12.

Sono valutati, ai fini dei concorsi di cui al precedente decreto, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole governative;

b) titoli di studio e di cultura;

c) attività professionale, limitatamente ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari e industriali.

A parità di merito, sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 13.

La domanda, in carta legale da L. 32, corredata dei titoli di studio in originale o copia autentica e dei titoli di cultura, nonchè di ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, deve essere presentata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione tecnica, entro il 10 ottobre 1947.

Le pubblicazioni devono essere presentate in tre copie.

Alla domanda ogni concorrente deve unire l'elenco in carta semplice, dei titoli e dei documenti prodotti, nonchè il *curriculum* degli studi e della carriera scolastica, da cui risulti il servizio prestato in ciascun anno scolastico durante gli anni di ordinariato.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare separate domande, facendo riferimento alla documentazione allegata ad una di esse.

I concorrenti a posti di direttore o di preside nelle scuole e negli istituti tecnici a indirizzo industriale, devono indicare nella domanda la specializzazione o l'indirizzo specializzato di scuola o di istituto alla cui direzione o presidenza aspirano.

Art. 14.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede in ordine di graduatoria, ma l'assegnazione a presidenza o a direzione, cui vada unito l'insegnamento, sarà subordinata alla disponibilità della cattedra. I vincitori che rinunzieranno o non raggiungeranno la sede nel termine prefisso decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Per i concorsi a posti di direttore o di preside nelle scuole e negli istituti tecnici a indirizzo industriale saranno formate distinte graduatorie rispettivamente per le diverse specializzazioni e per i diversi indirizzi specializzati.

Roma, addì 10 agosto 1947

Il Ministro: Gonella

(3854)

Concorso per titoli a sedici posti di tirocinante nella Scuola governativa di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 179 del testo unico sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e 469, 470, 471, 472 e 473 del regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Vista la proposta del direttore della Scuola di metodo governativa per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi in Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sedici posti di tirocinante nella Scuola governativa di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi in Roma.

Le istanze, redatte su carta bollata di L. 32, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione elementare - Divisione 3ª - corredate dai seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato di buona condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza;

5) certificato medico di sana costituzione fisica, dal quale dovrà risultare se il concorrente sia affetto da cecità;

6) certificato di residenza;

7) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare oppure un titolo di studio non inferiore a quello d'ammissione ad un istituto d'istruzione media di secondo grado;

8) certificato dal quale risulti che il candidato non è ripetente della Scuola anzidetta.

Il candidato potrà presentare, inoltre, tutti gli altri titoli che crederà utili, compresi documenti attestanti la propria condizione economica.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 8) dovranno essere redatti in carta bollata e debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2), 3) e 4) potranno essere di data anteriore alla pubblicazione del presente bando, purchè rilasciati non oltre tre mesi prima della pubblicazione stessa.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) i candidati che coprono già un ufficio di ruolo alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio, alla data del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con esattezza la propria dimora ed il recapito al quale eventualmente dovranno essere indirizzate le comunicazioni che possono interessarlo.

Non saranno prese in considerazione le domande che giungeranno al Ministero dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando e quelle non corredate di tutti i titoli e documenti prescritti.

Art. 2.

Ai primi dodici vincitori del concorso saranno conferite altrettante borse di studio, purchè ne abbiano fatto richiesta nella domanda di cui all'art. 1 del presente bando.

L'ammontare delle borse è fissato in L. 10.000 (diecimila) mensili per tutta la durata del corso per i non residenti in Roma e in L. 6000 (seimila) mensili per coloro residenti in Roma.

Art. 3.

La metà dei posti messi a concorso è riservata ai candidati ciechi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1947

Il Ministro: Gonella

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1947
Registro n. 19, *foglio n.* 392

(3878)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.